

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 NOVEMBRE 2019, N. 82**

**Emanazione del Regolamento del fondo di cassa e di economato previsto all'art. 33 della Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione"<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Costituzione del fondo)**

1. Il fondo di cassa e di economato di cui all'art. 33 della Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 è costituito presso l'ufficio competente in materia di Economato della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed è iscritto in apposito capitolo di spesa. L'importo posto a disposizione dell'Economato regionale è accreditato con mandato diretto su apposito conto corrente istituito presso il Tesoriere regionale.

**Art. 2 (Nomina dell'economista regionale)**

1. Con provvedimento della Giunta regionale è nominato l'Economista regionale nella figura del Direttore dell'ufficio di cui all'art. 1 o di altro funzionario che vi presta servizio, proposto da quest'ultimo. Il provvedimento può individuare altresì un sostituto nei casi di assenza o impedimento del titolare della funzione.

**Art. 3 (Compiti dell'economista regionale)**

1. L'Economista regionale provvede all'anticipo o al pagamento delle spese di cui al successivo art. 4, attingendo le somme necessarie dal conto corrente autorizzato, mediante bonifico, assegno circolare o strumenti di pagamento elettronici oppure denaro contante nel rispetto della normativa che regola l'utilizzo di tale forma di pagamento e di quella che prevede la tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta del Responsabile dell'ufficio richiedente secondo la tipologia di spesa. Dette operazioni devono essere effettuate di volta in volta sulla base delle effettive occorrenze e non possono eccedere la disponibilità esistente sul conto corrente.

**Art. 4 (Spese liquidabili)**

1. Con il fondo di cui al precedente art. 1, l'Economista regionale provvede in ogni caso ai seguenti pagamenti o rimborsi spese:

- a) anticipazione al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali delle spese di rappresentanza dagli stessi sostenute;
- b) anticipazione ai componenti della Giunta regionale ed al personale regionale delle spese per missione preventivamente autorizzate (incluse eventuali quote di partecipazione/iscrizione ad eventi formativi e convegni);
- c) anticipazione o rimborso di qualsiasi spesa minuta, sia essa relativa ad un servizio, ad una fornitura, ad una manutenzione o per l'assolvimento di obblighi fiscali vari, necessaria al funzionamento dell'attività degli uffici regionali, entro il limite massimo per ciascun pagamento di 200,00 Euro - oneri fiscali compresi, opportunamente documentata supportata da idonea documentazione fiscale obbligatoria;<sup>2</sup>
- d) anticipazione o rimborso delle spese minute necessarie all'attività degli uffici regionali di importo superiore a 200,00 Euro ed entro il limite massimo di 500,00 Euro per ciascun pagamento oneri fiscali compresi, opportunamente documentate e supportate da idonea documentazione fiscale obbligatoria, aventi carattere di imprevedibilità, non programmabilità o necessarie per far fronte a situazioni che richiedono soluzioni tempestive. In riferimento alla presente lettera e a titolo

<sup>1</sup> In B.U. 28 novembre 2019, n. 48.

<sup>2</sup> Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.Reg. n. 17 del 17 ottobre 2024.

puramente esplicativo e non esaustivo sono ammesse al pagamento con cassa economale, in presenza delle caratteristiche sopra evidenziate, le seguenti spese: acquisto di cancelleria, stampati, modulistica varia, acquisto di prodotti di consumo, piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, apparecchiature, automezzi e mezzi, locali e impianti, pulizia e disinfestazione straordinaria di locali, acquisto di libri, documenti, giornali, periodici, pubblicazioni varie ed abbonamenti, anche in formato elettronico, spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Regione, piccola componentistica informatica, elettronica e di arredo, lavori di tipografia, fotocopiatura, rilegatura testi, spedizioni di corrispondenza e pacchi, telegrammi, inserzioni e necrologi sulla stampa, tasse, imposte, oneri tributari e fiscali, spese contrattuali e altri diritti erariali;<sup>3</sup>

- e) anticipazione o rimborso per registrazione e acquisizione di atti, effettuazione di depositi cauzionali nell'interesse dell'Amministrazione regionale o altri pagamenti indifferibili;
- f) erogazione di quelle somme il cui ritardato pagamento comporti per l'Amministrazione regionale l'interruzione di un servizio, l'onere di interessi o di indennità di mora.

#### **Art. 5 (Reintegro della consistenza del fondo)**

1. Il Dirigente competente, con proprio provvedimento approva la spesa sostenuta dall'Economo regionale, la impegna sui rispettivi capitoli di bilancio e chiede all'Ufficio preposto l'emissione dei mandati di pagamento resi estinguibili mediante accredito al conto corrente acceso a favore dell'Economo presso la Tesoreria regionale.

2. Il fondo di cassa somministrato all'Economo regionale, reintegrato ai sensi del presente articolo, è riversato annualmente a cura dell'Economo medesimo sul conto della Tesoreria regionale.

3. L'ammontare del fondo è acquisito al bilancio regionale con imputazione ad apposito capitolo di entrata.

#### **Art. 6 (Abrogazione di norme)**

1. È abrogato il "Regolamento concernente la gestione del fondo di cassa previsto art. 33 Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3" approvato con delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2011 n. 40 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2011 n. 1/L.

#### **Art. 7 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di emanazione.

---

<sup>3</sup> Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.Reg. n. 17 del 17 ottobre 2024.